

**REGOLAMENTO
SUL TRATTAMENTO DEGLI OVERHEAD FORFETTARI
NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Oggetto del regolamento è il trattamento degli overhead forfettari nell'ambito della gestione dei progetti finanziati nazionali e internazionali come descritto negli articoli successivi.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti fattispecie:

- progetti di ricerca, innovazione e sviluppo finanziati attraverso bandi competitivi emanati da organismi pubblici o privati, sia nazionali che internazionali;
- convenzioni che hanno natura di attività istituzionali e rapporti di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- altri progetti, non ricompresi nei punti precedenti, che prevedono overhead forfettari.

Il presente regolamento non si applica alle seguenti fattispecie:

- donazioni;
- finanziamenti europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale;
- finanziamenti derivanti da bandi competitivi o convenzioni per le quali è esclusa la possibilità di caricare overhead forfettari.

Art. 3 - Distribuzione degli overhead forfettari

L'ammontare degli overhead forfettari, come previsti nel progetto approvato dall'ente finanziatore e nell'atto di accettazione del finanziamento, viene distribuito con le seguenti proporzioni:

Ente	Progetto
10%	90%

Se previsto come costo ammissibile, in fase di progettazione è obbligatorio richiedere sempre la quota massima prevista dal bando per le voci overhead e/o spese generali forfettarie e/o costi amministrativi, o voci analoghe.

La quota a favore dell'Ente e del Progetto viene assegnata in fase di apertura contabile del progetto.

Su indicazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile del Progetto, è possibile definire una diversa ripartizione degli overhead.

Art. 4 – Utilizzo della “quota Ente”

I fondi overhead destinati all’Ente rimangono nella disponibilità del Direttore Generale che ne disporrà l’uso a copertura di attività istituzionali realizzate dall’Ente.

Art. 5 – Disparità fra importo finanziato e rendiconto approvato

In caso di disparità tra importo finanziato e spesa riconosciuta ammissibile in fase di rendiconto, determinando così la conseguente riduzione degli overhead forfettari e quindi la diminuzione degli importi di cui all’art. 3, la differenza sarà a carico del progetto.

Art. 6 – Norme transitorie e applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento si applica dal corrente anno finanziario per i progetti il cui budget progettuale non sia stato ancora approvato dagli organi deliberanti preposti.